

AICCRE

Sezione italiana del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa

STATUTO

*Approvato a Roma il 10 febbraio 2006
dalla XIII Assemblea congressuale nazionale*

Articolo 1

Natura e finalità

1.1. L'Associazione Italiana del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE) è l'associazione nazionale dei soggetti istituzionali territoriali costituenti il *sistema dei poteri regionali e locali* (Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni) e degli altri soggetti in cui il *sistema* si organizza (Municipi, Circoscrizioni di decentramento comunale, Comunità montane, Comunità isolate, Unioni di Comuni), attraverso la quale detti soggetti operano in modo unitario per la costruzione di una Unione europea su basi federali, fondata sul riconoscimento, il rafforzamento e la valorizzazione delle autonomie regionali e locali.

1.2. L'AICCRE si ispira ai principi federalisti del Manifesto per una Europa libera ed unita (*Manifesto di Ventotene*, 1944) ed a quelli contenuti nella Carta europea delle libertà locali (1953) del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (CCRE), nella Carta europea dell'autonomia locale (1985) del Consiglio d'Europa, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (2000), e si impegna per l'adozione di una Carta europea dell'autonomia regionale e di una Carta mondiale delle autonomie.

1.3. L'AICCRE elabora proposte e sviluppa iniziative perché i poteri regionali e locali, in maniera unitaria, possano concorrere, nell'ambito di adeguati organi istituzionali della Unione europea e del Consiglio d'Europa, alle scelte ed alla formulazione di conseguenti politiche per il rafforzamento e la valorizzazione delle autonomie regionali e locali.

1.4. Per il perseguimento delle proprie finalità, l'AICCRE può costituire, partecipare o contribuire ad associazioni, fondazioni, istituzioni, enti o società, statutariamente caratterizzate per la valenza federale ed europea degli obiettivi che vogliono conseguire.

1.5. L'AICCRE è la Sezione italiana del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (CCRE), Sezione europea di Città e Governi Locali Uniti (CGLU).

1.6. L'Associazione è senza scopo di lucro ed ha sede in Roma.

Articolo 2 *Azione politica*

2.1. L'Associazione Italiana del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa assume e promuove iniziative:

- a) per lo sviluppo della cultura europea e per la costruzione della democrazia istituzionale e dell'unità politica dell'Europa in forma federale, sulla base dei principi di sussidiarietà e di interdipendenza;
- b) per la pace, la collaborazione e la fraternità tra i popoli, anche al fine di relazioni armoniose tra le nazioni, le etnie e le religioni;
- c) per la realizzazione della pari dignità e delle pari opportunità tra le persone, con particolare riferimento ai rapporti fra donne ed uomini;
- d) per il perseguimento della coesione economica, sociale e territoriale nella Unione europea, all'interno di ciascun Paese e tra i Paesi membri e con i Paesi prossimi all'Unione;
- e) per la cooperazione decentrata per lo sviluppo;
- f) per colmare il divario fra nord e sud del mondo anche attraverso organismi internazionali che abbiano la capacità e le risorse per intervenire, a partire dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU).

2.2. L'AICCRE conduce la sua azione politica perseguendo la collaborazione con i soggetti rappresentativi della società civile, con particolare riferimento alle organizzazioni scolastiche, culturali, sociali, di volontariato e ricercando con essi la convergenza su specifici obiettivi.

2.3. L'AICCRE opera, altresì, per la costruzione di un assetto istituzionale della Repubblica italiana caratterizzato da organi federali negli ambiti regionali e statale, attraverso i quali:

- a) i poteri regionali e locali possano, consapevolmente ed efficacemente, concorrere alla formulazione delle strategie che riguardano la vita dei cittadini e delle relative politiche di attuazione;
- b) le interdipendenze tra i diversi livelli istituzionali si traducano in sinergie per il perseguimento delle finalità di ciascun soggetto istituzionale;
- c) la unità della Repubblica ne esca rafforzata.

Articolo 3

Supporto ai poteri regionali e locali

3.1. L'AICCRE

- a) effettua studi e ricerche sulle autonomie regionali e locali, in ambiti locale, regionale, nazionale ed europeo, al fine di concorrere al miglioramento della efficacia del *sistema dei poteri regionali e locali*, attraverso l'affermazione e la pratica del *principio di sussidiarietà* negli ambiti sopra richiamati, ed all'accrescimento del suo ruolo negli organismi sopranazionali europei;
- b) adotta e promuove iniziative di reciproca conoscenza, incontri, scambi di esperienze e gemellaggi fra i poteri regionali e locali dei Paesi dell'Unione europea e tra questi ed i Paesi extra europei con i quali l'Unione europea intrattiene rapporti, con particolare riferimento ai Paesi del bacino mediterraneo e dei Balcani;
- c) svolge attività di servizio ai soggetti associati nei loro rapporti con il Governo e le amministrazioni dello Stato, in relazione ai problemi europei, e con le istituzioni e le organizzazioni europee;
- d) realizza in proprio e sostiene l'attuazione, da parte dei poteri regionali e locali e delle loro unioni ed associazioni, di progetti anche basati su forme di partenariato europeo, nell'ambito di programmi e di iniziative dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa;
- e) organizza e gestisce attività di informazione e formazione degli amministratori e del personale dei poteri regionali e locali sulle tematiche europee.

Articolo 4

Rapporti con altre organizzazioni dei poteri regionali e locali

4.1. L'AICCRE

- a) persegue la unitarietà operativa con le associazioni delle Regioni e degli enti locali, al fine di affermare, consolidare e sviluppare il principio di organicità ed interdipendenza delle azioni dei diversi soggetti del *sistema dei poteri regionali e locali*, per rafforzare il loro ruolo nel processo di costruzione europea e la loro presenza negli organi istituzionali dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa;
- b) opera per la più stretta collaborazione fra le associazioni delle autonomie locali, nella prospettiva di una loro federazione.

4.2. L'Associazione sviluppa i rapporti con le analoghe Sezioni degli altri Paesi aderenti al Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa, al fine di

rafforzare e diffondere lo spirito europeo nei poteri regionali e locali, in particolare attraverso i gemellaggi, per caratterizzare in senso federale la Unione europea.

Articolo 5

Soci titolari

5.1. Sono soci titolari dell'AICCRE, con diritto di voto nelle istanze congressuali dell'Associazione, i soggetti indicati nell'articolo 1 che abbiano deliberato l'adesione all'Associazione, accettandone le finalità e lo Statuto.

5.2. I soci titolari sono rappresentati dal rappresentante legale dell'ente o da un suo delegato permanente, che deve essere membro degli organi dell'Ente.

5.3. Regioni, Province e Comuni capoluogo di Provincia o con popolazione superiore a sessantamila abitanti sono rappresentati anche dal Presidente del relativo Consiglio o da un Consigliere da questi designato come delegato permanente.

Articolo 6

Soci individuali

6.1. Possono far parte dell'AICCRE come soci individuali i componenti del Parlamento europeo e del Parlamento nazionale, del Comitato delle Regioni dell'Unione europea, del Congresso dei Poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa, i membri eletti delle assemblee regionali e locali, gli assessori regionali, provinciali e comunali, anche non eletti, ed i componenti di organi regionali e locali responsabili verso organi eletti, i quali aderiscano agli scopi dell'Associazione e ne accettino lo Statuto. Le Federazioni regionali possono ammettere all'AICCRE, come soci individuali, anche gli ex eletti europei, nazionali, regionali e locali. Il Consiglio nazionale, a maggioranza, può disporre l'ammissione di personalità che si siano particolarmente distinte in campo europeo, nazionale e nelle amministrazioni locali.

6.2. I soci individuali hanno diritto di voto nelle istanze congressuali dell'Associazione, unicamente nel caso in cui siano stati eletti dai Congressi delle Federazioni regionali come delegati all'Assemblea congressuale nazionale. Possono essere eletti negli organi dirigenti dell'Associazione, fermo restando il principio che almeno i sette decimi dei membri di tali organi debbano essere soci titolari o rappresentanti delle Federazioni regionali.

Articolo 7

Adesioni all'AICCRE

7.1. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, salvo recesso. In tal caso, il socio, titolare o individuale, deve inviare l'atto formale all'Associazione entro il 31 ottobre ed il recesso ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

7.2. Il recesso comporta la decadenza del socio, titolare o individuale, dagli incarichi nell'Associazione.

Articolo 8 *Struttura regionale*

8.1. L'AICCRE è una associazione nazionale federale, articolata su basi regionali: le Federazioni regionali. Esse sono composte dalla rispettiva Regione e dagli enti locali del relativo territorio aderenti all'Associazione, e dai soci individuali residenti nella regione.

8.2. Le Federazioni regionali sono rette da propri statuti e regolamenti che vengono trasmessi al Consiglio nazionale per la valutazione di congruità e coerenza con la natura, le finalità ed i compiti dell'Associazione. Gli statuti saranno redatti nella forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata. I Congressi regionali stabiliscono i programmi delle Federazioni, eleggono i loro organi e nominano i loro delegati all'Assemblea congressuale nazionale, secondo le modalità stabilite nel relativo regolamento nazionale.

8.3. I delegati eletti dai Congressi delle Federazioni regionali partecipano con diritto di voto all'Assemblea congressuale nazionale. Le Federazioni regionali sono rappresentate, nelle forme definite dal presente Statuto, negli organi nazionali dell'AICCRE.

8.4. Le Federazioni regionali coordinano e promuovono iniziative regionali e locali per i fini dell'Associazione e nel rispetto degli orientamenti fissati dagli organi nazionali. Comunicano annualmente agli organi nazionali dell'Associazione i propri programmi di attività, i resoconti dell'attività svolta ed i bilanci preventivi e consuntivi.

8.5. Le Federazioni regionali dispongono di autonomia amministrativa e funzionale. Gli organi nazionali non rispondono della loro gestione amministrativa e finanziaria. Alle Federazioni regionali regolarmente costituite viene trasferita annualmente una parte non inferiore al 30% delle quote associative riscosse nell'anno precedente nel territorio regionale. La misura del trasferimento e le modalità di corresponsione sono deliberate annualmente dal Consiglio nazionale, su proposta della Direzione nazionale.

8.6. In sede di approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio nazionale, su proposta della Direzione, può inscrivere nel bilancio, in apposito capitolo di spesa, risorse finanziarie per iniziative e progetti di particolare rilievo nazionale ed europeo promossi dalle Federazioni regionali. Dette risorse sono ripartite tenendo anche conto dell'entità delle quote riscosse nella regione. Il Consiglio nazionale stabilisce annualmente modalità e tempi di corresponsione delle risorse e della loro rendicontazione.

8.7. Le Federazioni forniscono rendiconto agli organi centrali dell'Associazione sull'impiego dei trasferimenti finanziari riferiti al precedente comma. La mancata rendicontazione comporta la sospensione del trasferimento per l'anno successivo.

8.8. Per il raggiungimento delle proprie finalità statutarie, le Federazioni regionali possono aderire ad analoghe associazioni, a fondazioni od enti e costituire e/o partecipare a società.

Articolo 9 *Organi nazionali*

- 9.1.** Sono organi dell'Associazione
- a) l'Assemblea congressuale nazionale;
 - b) il Consiglio nazionale;
 - c) la Direzione nazionale;
 - d) il Presidente ed i Vice Presidenti;
 - e) il Segretario generale ed il Segretario generale aggiunto;
 - f) il Tesoriere;
 - g) il Collegio dei revisori dei conti;
 - h) il Collegio dei probiviri.

Articolo 10 *Consulte dell'Associazione*

10.1. Sono istituite la Consulta parlamentare, la Consulta dei Funzionari, la Consulta delle elette o nominate, la Consulta dei giovani amministratori.

10.2. La Consulta parlamentare è composta da consiglieri regionali e da parlamentari nazionali ed europei impegnati a sostenere i fini e le attività dell'AICCRE.

10.3. La Consulta dei funzionari è costituita da funzionari delle Regioni e degli Enti locali impegnati nell'attività europea, proposti dalle Federazioni regionali.

10.4. La Consulta delle elette o nominate è composta da rappresentanti degli enti locali e regionali designate dalle Federazioni regionali e tiene i collegamenti con le donne elette nazionali ed europee.

10.5. La Consulta dei giovani amministratori è composta dagli eletti nei Consigli regionali, provinciali e comunali che abbiano età non superiore ai 35 anni.

10.6. Le Consulte sono convocate per la riunione di insediamento a seguito di determinazione della Direzione nazionale.

10.7. Il funzionamento delle Consulte è disciplinato da un regolamento formulato dalla Direzione nazionale.

Articolo 11 *Norme particolari sugli organi*

11.1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione e deve essere socio titolare.

11.2. Il Presidente, il Vice Presidente vicario, il Segretario generale, il Segretario generale aggiunto ed il Tesoriere non possono ricoprire il medesimo incarico per più di due mandati consecutivi. Gli incarichi di cui sopra, comunque, non possono essere ricoperti complessivamente per più di tre mandati.

11.3. L'Associazione opera affinché negli organi collegiali nazionali (Consiglio nazionale e Direzione), come in quelli delle Federazioni regionali, uomini e

donne siano presenti in misura paritaria e, comunque, non inferiore ad un terzo del numero dei componenti per ciascuno dei due sessi.

Articolo 12

Assemblea congressuale nazionale

12.1. L'Assemblea congressuale nazionale

- a) definisce gli indirizzi politici e programmatici dell'Associazione;
- b) adotta, con voto favorevole dei due terzi dei presenti, lo Statuto e le sue modificazioni;
- c) elegge il Consiglio nazionale.

12.2. L'Assemblea congressuale nazionale è composta dai soci titolari, in regola con il pagamento delle quote sociali al momento in cui l'Assemblea viene indetta, e dai delegati eletti dai Congressi delle Federazioni regionali. Il numero di tali delegati è stabilito dal regolamento congressuale, tenendo conto della popolazione di ciascuna regione e della percentuale di adesione all'AICCRE di enti locali della regione medesima.

12.3. L'Assemblea congressuale nazionale è convocata in via ordinaria dal Consiglio nazionale entro i sei mesi successivi alle elezioni generali per il rinnovo della maggioranza delle amministrazioni regionali e locali, e, comunque, non oltre cinque anni dalla sua precedente riunione. Può riunirsi in via straordinaria per decisione del Consiglio nazionale o su richiesta di un quinto dei soci titolari, tra i quali devono essere rappresentati tutti i livelli istituzionali, o di almeno cinque Federazioni regionali.

12.4. La convocazione dell'Assemblea congressuale nazionale è decisa dal Consiglio nazionale, che adotta contestualmente il regolamento congressuale. La convocazione deve essere effettuata, almeno sessanta giorni prima della data fissata per la riunione, mediante pubblicazione sugli organi di stampa dell'Associazione.

Articolo 13

Consiglio nazionale – composizione

13.1. Il Consiglio nazionale è eletto dall'Assemblea congressuale nazionale ed è composto da 180 membri (di cui almeno 120 fra i soci titolari) e dai rappresentanti delle Federazioni regionali. Sono rappresentanti delle Federazioni i membri eletti dalle stesse, in ragione di tre per le Federazioni con dieci o più delegati congressuali, due per le rimanenti. Nel Consiglio nazionale dovrà essere assicurata la rappresentanza di tutte le Regioni ed una rappresentanza equilibrata delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane.

13.2. Fanno parte, inoltre, del Consiglio come membri di diritto, dopo la loro cessazione dalla carica, quanti abbiano rivestito l'incarico di Presidente, Vice Presidente, Segretario generale, Segretario generale aggiunto.

13.3. Partecipano al Consiglio con voto consultivo i membri del Collegio dei revisori dei conti e del Collegio dei probiviri e due rappresentanti per ciascuna delle Consulte di cui al precedente articolo 10.

13.4. Prendono parte ai lavori del Consiglio nazionale rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province Autonome, dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), dell'Unione delle Province d'Italia (UPI), dell'Unione Nazionale Comuni, Comunità ed Enti Montani (UNCEM), della Legautonomie.

13.5. Sono inoltre invitati alle riunioni del Consiglio nazionale un rappresentante per ciascuna delle seguenti associazioni europeiste o di amministratori locali: Associazione Europea degli Insegnanti (AEDE), Centro Italiano di Formazione Europea (CIFE), Consiglio Italiano del Movimento Europeo (CIME), Confederazione nazionale dei servizi (Confservizi), Federazione Italiana delle Case d'Europa (FICE), Movimento Federalista Europeo (MFE), Istituto di studi federalisti "Altiero Spinelli", Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace.

13.6. Il Consiglio nazionale è convocato dal Presidente in sessione ordinaria almeno due volte l'anno. Si riunisce, altresì, in via straordinaria su richiesta della Direzione o di almeno un terzo dei componenti il Consiglio medesimo. Il Consiglio è convocato, in via straordinaria, anche su richiesta di almeno cento soci titolari che rappresentino tutti i livelli istituzionali o almeno quattro Federazioni regionali.

13.7. I componenti del Consiglio che perdano la qualità di rappresentanti legali dei soci titolari o di loro delegati, sono sostituiti con i nuovi rappresentanti dei soci medesimi.

13.8. Il Consiglio nazionale può cooptare, con il voto favorevole di due terzi dei presenti, nuovi componenti fino ad un massimo di venti.

Articolo 14

Consiglio nazionale – competenze

14.1. Il Consiglio nazionale

- a) convoca l'Assemblea congressuale nazionale e adotta il relativo regolamento;
- b) assume, negli intervalli fra le riunioni dell'Assemblea nazionale, le decisioni fondamentali relative all'indirizzo politico e programmatico dell'AICCRE;
- c) elegge nel suo seno la Direzione nazionale, il Presidente e due o più Vice Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie e nel rispetto di quanto stabilisce l'articolo 11, comma 3. del presente Statuto, il Segretario generale, il Segretario generale aggiunto, il Tesoriere;
- d) elegge, altresì, il Collegio dei revisori dei conti e il Collegio dei probiviri;
- e) delibera il programma annuale di attività dell'Associazione ed il rendiconto dell'attività svolta nell'anno precedente;
- f) approva il bilancio preventivo e le sue variazioni ed il conto consuntivo;
- g) delibera le quote associative;
- h) stabilisce annualmente, in sede di bilancio preventivo, misura e modalità di corresponsione dei trasferimenti alle Federazioni regionali, di cui al precedente articolo 8, comma 5. e 6.;
- i) riconosce l'avvenuta costituzione delle Federazioni regionali nel rispetto delle disposizioni statutarie; riceve e valuta le comunicazioni presentate dalle Federazioni regionali ai sensi dell'articolo 8, comma 4. del presente Statuto e le eventuali relative osservazioni della Direzione nazionale;
- j) approva i regolamenti attuativi dello Statuto dell'Associazione;
- k) ha competenza su ogni questione non riservata espressamente ad altri organi.

Articolo 15

Direzione nazionale – composizione

15.1. La Direzione nazionale è eletta dal Consiglio nazionale nel suo seno ed è composta da 60 membri, esclusi il Presidente, i Vice Presidenti, il Segretario generale ed il Segretario generale aggiunto. Sono compresi fra i componenti della Direzione 20 membri eletti su designazione delle Federazioni regionali.

15.2. Partecipano alle riunioni della Direzione nazionale il Tesoriere, il Collegio dei revisori dei conti, un rappresentante per ognuna delle Consulte di cui al precedente art. 10 ed i membri di diritto del Consiglio nazionale di cui all'articolo 13, comma 2. del presente Statuto.

15.3. Prendono parte ai lavori della Direzione rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province Autonome, dell'ANCI, dell'UPI, dell'UNCCEM e della Legautonomie.

15.4. Sono invitati alle riunioni della Direzione nazionale i rappresentanti delle Associazioni europeiste o di amministratori locali indicate all'articolo 13, comma 5. del presente Statuto;

15.5. La Direzione è convocata dal Presidente almeno sei volte l'anno in via ordinaria; in via straordinaria su iniziativa del Segretario generale e del Segretario generale aggiunto o su richiesta di almeno nove dei suoi membri o di almeno tre Federazioni regionali.

15.6. I membri della Direzione nazionale decadono dalla carica se, senza giustificato motivo, siano assenti per tre volte consecutive dalle riunioni dell'organo. Decadono, inoltre, in caso di assenza alla metà delle riunioni tenute annualmente.

Articolo 16

Direzione nazionale – competenze

16.1. La Direzione nazionale

- a) assicura la direzione politica permanente dell'Associazione nel rispetto delle decisioni del Consiglio nazionale;
- b) assume le decisioni fondamentali ed adotta le prese di posizione ed i documenti politici dell'Associazione;
- c) determina gli indirizzi degli organi di stampa dell'Associazione, discute annualmente una relazione su di essi, ne nomina i direttori ed i comitati di direzione;
- d) amministra l'Associazione e ne ha la responsabilità, sottopone al Consiglio nazionale, per l'approvazione, il bilancio preventivo e le sue variazioni ed il conto consuntivo;
- e) propone al Consiglio nazionale, in accordo con le Federazioni regionali, incentivi, eventuali diversificazioni e gradualità di corresponsione, al fine di accrescere il numero dei soci titolari;
- f) nomina al proprio interno un comitato di cinque membri, tre dei quali scelti fra i rappresentanti delle Federazioni regionali, con il compito di formulare proposte per l'utilizzo delle risorse destinate al programma di iniziative decentrate di cui al precedente articolo 8, comma 6., secondo quanto stabilito dal Consiglio nazionale;
- g) decide circa il programma di iniziative decentrate di cui al precedente articolo 8, comma 6.;
- h) esamina e sottopone al Consiglio nazionale questioni relative al rispetto delle norme statutarie da parte delle Federazioni regionali ed al loro regolare funzionamento;
- i) può delegare il Segretario generale ed il Segretario generale aggiunto ad assumere, d'intesa con il Tesoriere, determinazioni di spesa entro stabiliti limiti di importo;
- j) delibera la pianta organica, l'inquadramento del personale e il regolamento dei servizi;
- k) designa i rappresentanti dell'Associazione nelle sedi nazionali ed internazionali;
- l) nomina eventuali commissioni permanenti o tematiche.

Articolo 17

Presidente

17.1. Il Presidente rappresenta l'Associazione ed è garante dello Statuto e della linea politica espressa dall'Assemblea congressuale; convoca e presiede le riunioni del Consiglio nazionale, della Direzione e dell'Ufficio di Presidenza.

17.2. Il Presidente, in casi di particolare urgenza, ove sia impossibile la tempestiva convocazione della Direzione, assume, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, posizioni politiche a nome dell'Associazione e ne riferisce alla Direzione immediatamente convocata.

Articolo 18

Ufficio di Presidenza – composizione e compiti

18.1. L'Ufficio di Presidenza è composto da:

- a) Presidente
- b) Vice Presidenti
- c) Segretario generale
- d) Segretario generale aggiunto
- e) Tesoriere.

18.2. L'Ufficio di Presidenza coadiuva il Presidente, il Segretario generale ed il Segretario generale aggiunto nella gestione dell'azione politica ed organizzativa dell'Associazione.

Articolo 19

Vice Presidenti

19.1. I Vice Presidenti sostituiscono il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.

19.2. Il Vice Presidente vicario sostituisce il Presidente in caso di impedimento permanente, dimissioni, rimozione, decadenza o decesso. In questi casi è tenuto a convocare immediatamente il Consiglio nazionale per l'elezione del nuovo Presidente.

Articolo 20

Segretario generale e Segretario generale aggiunto

20.1. Il Segretario generale ed il Segretario generale aggiunto

- a) assicurano la continuità dell'azione politica e organizzativa dell'Associazione; provvedono all'attuazione delle decisioni del Consiglio nazionale e della Direzione;
- b) dirigono l'attività corrente dell'Associazione e sovrintendono ai suoi uffici; assumono le decisioni di spesa loro delegate dalla Direzione, firmano i relativi documenti di spesa.

20.2. Il Segretario generale aggiunto coadiuva il Segretario generale nell'attuazione dei suoi compiti; lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Articolo 21

Tesoriere

21.1. Il Tesoriere è responsabile della gestione amministrativa; verifica l'andamento delle entrate e delle spese rispetto alle previsioni del bilancio e alla situazione di cassa; predispone, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, lo schema del bilancio preventivo e delle sue variazioni e del rendiconto da presentare alla Direzione.

Articolo 22

Collegio dei revisori dei conti

22.1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, esperti in materia di contabilità e di bilancio, ed elegge il Presidente.

22.2. Il Presidente del Collegio è eletto tra i tre membri effettivi del Collegio e deve essere iscritto nel Registro dei revisori contabili.

Articolo 23

Compiti del Collegio dei revisori dei conti

23.1. Il Collegio dei revisori dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione e vigila sulla osservanza delle leggi e dello Statuto.

23.2. Il Collegio verifica, con cadenza trimestrale, la consistenza della cassa e della gestione della tesoreria.

23.3. Il Collegio esprime, altresì, motivato parere sulla proposta del bilancio di previsione e relaziona sul rendiconto della gestione, attestando la corrispondenza del rendiconto ai risultati di gestione.

23.4. Vigila sui conti delle partecipate ove queste non abbiano un proprio Collegio dei revisori dei conti.

Articolo 24

Collegio dei probiviri

24.1. Il Collegio dei probiviri è composto da cinque membri, nominati dal Consiglio nazionale tra i soci, che durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

24.2. Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente, che convoca il Collegio medesimo quando occorre e ne dirige i lavori.

24.3. I soci dell'Associazione possono sottoporre al Collegio dei probiviri questioni che li riguardino in quanto soci e che attengano alla corretta interpretazione e all'attuazione dello Statuto.

24.4. Le determinazioni del Collegio non hanno carattere vincolante né costituiscono impedimento per la proposizione di qualsivoglia vertenza.

24.5. Il Presidente ed il Segretario generale dell'Associazione sono tenuti a fornire al Collegio dei probiviri le informazioni necessarie per lo svolgimento delle sue funzioni.

24.6. Il Collegio riferisce le proprie determinazioni al Consiglio nazionale dell'Associazione.

Articolo 25

Validità delle riunioni degli organi

25.1. Le riunioni degli organi dell'Associazione sono valide se, in prima convocazione, è presente la maggioranza assoluta dei componenti l'organo. In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

25.2. Le determinazioni del Consiglio nazionale, della Direzione e dell'Ufficio di Presidenza dell'Associazione sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 26

Patrimonio e finanziamento

26.1. Il patrimonio dell'Associazione risulta dall'inventario allegato al rendiconto annuale.

26.2. Il finanziamento dell'Associazione è costituito dai contributi associativi, da quelli dello Stato, dai contributi volontari e straordinari e dagli eventuali proventi da partecipazioni ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3. del presente Statuto.

Articolo 27

Esercizio finanziario e contabile

27.1. L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

27.2. La contabilità dell'Associazione è disciplinata da specifico regolamento di contabilità. Esso deve consentire la individuazione del risultato economico e della situazione patrimoniale dell'Associazione medesima.

27.3. Non è consentita distribuzione alcuna agli associati di eventuali avanzi di amministrazione.

27.4. L'Associazione assicura adeguate forme di pubblicità relativamente alle adesioni ed ai bilanci annuali, con le modalità stabilite nel regolamento di contabilità.

Articolo 28

Norme transitorie

28.1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto, in armonia con questo, le Federazioni regionali adottano o modificano i propri Statuti.

28.2. Il limite di cui all'articolo 11, comma 2 del presente Statuto, si applica considerando gli incarichi già ricoperti nel mandato 2001-2006.

Articolo 29

Varie

29.1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice civile.

Articolo 30

Entrata in vigore dello Statuto

30.1. Il presente Statuto entra in vigore al momento della sua approvazione da parte dell'Assemblea congressuale nazionale.

(Rivisto dal punto di vista linguistico, secondo quanto richiesto dal Congresso alla Presidenza)